



Istruzioni

concernenti

**i contributi all'esportazione di prodotti
agricoli trasformati**

e

**il regime di restituzione speciale
del perfezionamento attivo**

Stato 1° agosto 2014

1	Basi legali	3
2	Campo d'applicazione.....	3
3	Disposizioni generali	3
3.1	Aliquote determinanti per i contributi all'esportazione	3
3.2	Aliquote di dazio determinanti nel regime di restituzione speciale.....	3
3.3	Aventi diritto.....	3
3.4	Domande di conteggio.....	3
4	Attribuzione preliminare dei mezzi a disposizione per i contributi all'esportazione.....	4
5	Procedura doganale all'esportazione	4
5.1	Dichiarazione d'esportazione.....	4
5.2	Visita da parte degli uffici doganali.....	4
6	Versamento dei contributi all'esportazione e delle restituzioni del dazio.....	4
6.1	Domanda alla Direzione generale delle dogane (DGD)	4
6.2	Quantità dei prodotti di base aventi diritto	5
6.3	Quantità dei prodotti di basi non aventi diritto	5
6.3.1	Miscugli di prodotti di base importati	5
6.3.2	Perdite di fabbricazione	5
6.4	Termini	6
6.4.1	Contributi all'esportazione.....	6
6.4.2	Regime di restituzione speciale del perfezionamento attivo	6
7	Impegni del fabbricante della merce.....	6
7.1	Controlli della fabbricazione.....	6
7.2	Impiego di materiale di partenza fabbricato da un'altra ditta svizzera	6
7.3	Custodia dei documenti giustificativi	6
7.4	Reimportazione di merci aventi diritto ai contributi (merci di ritorno)	7
7.4.1	Merci per le quali sono stati versati esclusivamente contributi all'esportazione.	7
7.4.2	Merci per le quali è avvenuta una restituzione nel traffico di perfezionamento speciale (anche con contributi all'esportazione).....	7
8	Prove lacunose	7
9	Controlli a domicilio; infrazioni.....	7
10	Richiesta di moduli.....	7
	Appendice I.....	9
	Appendice II.....	10
	Appendice III.....	11

1 Basi legali

- [Legge federale del 13 dicembre 1974¹ sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati](#)
- [Ordinanza del 23 novembre 2011² sui contributi all'esportazione](#)
- [Ordinanza del DFF del 9 gennaio 2012³ sulle aliquote dei contributi all'esportazione dei prodotti agricoli di base](#)
- [Art. 12 e 59 della legge del 18 marzo 2005⁴ sulle dogane \(LD\)](#)
- [Art. 43 cpv. 2 e art. 170 dell'ordinanza del 1° novembre 2006⁵ sulle dogane \(OD\)](#)
- [Ordinanza del DFF del 4 aprile 2007⁶ concernente il traffico di perfezionamento](#)

2 Campo d'applicazione

Le presenti istruzioni precisano le disposizioni del diritto federale relative ai contributi all'esportazione e al regime di restituzione speciale del perfezionamento attivo.

3 Disposizioni generali

3.1 Aliquote determinanti per i contributi all'esportazione

La data d'accettazione della dichiarazione d'esportazione da parte dell'ufficio doganale è determinante per fissare l'aliquota del contributo all'esportazione da applicare. Le aliquote sono pubblicate sul sito dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD).

3.2 Aliquote di dazio determinanti nel regime di restituzione speciale

Nel regime di restituzione speciale del traffico di perfezionamento fa stato l'aliquota di dazio all'importazione vigente al momento dell'esportazione per quanto riguarda il prodotto di base trasformato. Per gli oli e i grassi alimentari, per il burro nonché per i prodotti di uova trasformati, le aliquote per la restituzione sono disciplinate dall'ordinanza del DFF del 4 aprile 2007⁷ concernente il traffico di perfezionamento.

Per i prodotti di base imposti a un'aliquota di dazio ridotta è restituita l'aliquota ridotta vigente al momento dell'esportazione. Non vi è alcuna restituzione per le esportazioni, verso i Paesi dell'UE, di zucchero delle voci di tariffa 1701, 1702 e 1703 contenuto in prodotti citati nelle tabelle I e II del [protocollo n. 2 dell'accordo di libero scambio Svizzera-CE⁸](#).

3.3 Aventi diritto

I contributi all'esportazione e i dazi nel regime di restituzione speciale sono versati al titolare della ricetta originale (di regola al fabbricante dei prodotti trasformati esportati) o, con il suo consenso, a un terzo (di seguito "fabbricante").

3.4 Domande di conteggio

Se per le esportazioni vengono fatti valere i contributi all'esportazione e la restituzione del dazio nel traffico di perfezionamento secondo il regime speciale, occorre presentare le rispettive domande di conteggio.

¹ RS 632.111.72

² RS 632.111.723

³ RS 632.111.723.1

⁴ RS 631.0

⁵ RS 631.01

⁶ RS 631.016

⁷ RS 631.016

⁸ RS 0.632.401.2

4 Attribuzione preliminare dei mezzi a disposizione per i contributi all'esportazione

Ai fabbricanti che nell'anno di contribuzione precedente hanno ricevuto contributi all'esportazione viene attribuito automaticamente un contributo per l'anno di contribuzione successivo. L'AFD riserva a tale scopo il 75 per cento dei mezzi a disposizione e comunica ai fabbricanti l'importo mediante un certificato di attribuzione preliminare.

Tale certificato è valido per le esportazioni effettuate da dicembre dell'anno precedente a novembre dell'anno in corso.

Il 25 per cento dei mezzi disponibili è riservato per i fabbricanti ai quali non sono stati concessi contributi all'esportazione durante l'anno di contribuzione precedente nonché per quelli che hanno esaurito l'importo riservato. Se l'importo è esaurito, viene effettuata una nuova attribuzione secondo l'ordine di arrivo delle domande di pagamento di contributi all'esportazione con l'importo richiesto.

5 Procedura doganale all'esportazione

5.1 Dichiarazione d'esportazione

I prodotti vanno dichiarati all'esportazione per via elettronica (con e-dec Esportazione / e-dec Esportazione web, NCTS Esportazione). Affinché vengano concessi i contributi all'esportazione o le restituzioni del dazio, nella dichiarazione d'esportazione devono figurare le relative domande. Fanno stato le disposizioni del [volantino 47.91](#).

Inoltre, nelle dichiarazioni d'esportazione occorre fornire tutti i dati necessari per mettere in relazione, in modo univoco, le merci esportate con le richieste di contributi all'esportazione e restituzioni del dazio (chiara identificazione delle merci esportate con indicazioni relative al n. dell'articolo, al peso effettivo per ogni articolo **oppure** ai numeri delle fatture/dei bollettini di consegna).

5.2 Visita da parte degli uffici doganali

Gli uffici doganali possono sottoporre le merci imposte per l'esportazione a visite approfondite o saltuarie e prelevare campioni per verificare la composizione delle merci esportate. Il fabbricante può mettere a disposizione dei campioni atti a sostituire quelli prelevati al momento della visita.

6 Versamento dei contributi all'esportazione e delle restituzioni del dazio

6.1 Domanda alla Direzione generale delle dogane (DGD)

Il fabbricante deve trasmettere le domande alla DGD mediante i [moduli 47.93](#) (Domanda di pagamento di contributi all'esportazione) e [47.94](#) (Domanda di restituzione del dazio). A seconda della domanda si può tener conto delle esportazioni di uno o più mesi. Le quantità esportate dei prodotti di base aventi diritto ai contributi devono essere ricapitolate mensilmente. Ai moduli 47.93 e 47.94 vanno allegati i seguenti documenti.

- Elenco dettagliato delle esportazioni secondo la data d'esportazione (vedi esempio appendice III)

Ogni esportazione deve contenere le seguenti indicazioni:

- data d'esportazione;
- numero della decisione d'imposizione all'esportazione e in e-dec Esportazione: codice a barre e numero di identificazione della decisione;
- Paese di destinazione;
- numero e designazione dell'articolo;
- massa netta di ogni articolo;
- designazione dei prodotti di base aventi diritto;
- quota parte dei prodotti di base aventi diritto rispetto alle merci esportate;
- massa netta avente diritto di ogni prodotto di base.

La percentuale di ogni prodotto di base avente diritto va determinata fondandosi sul peso effettivo della merce esportata e sulla rispettiva quota parte. Il peso complessivo di ogni prodotto di base avente diritto, ricapitolato per mese, deve essere riportato nel modulo 47.93 o 47.94. Le quantità vanno indicate separatamente a seconda della destinazione: esportazioni verso gli Stati dell'UE o verso altri Paesi. Non è consentito tenere conto delle esportazioni verso [Paesi terzi per le quali vige un divieto di contributi all'esportazione](#).

- Decisioni d'imposizione all'esportazione
 - **NCTS Esportazione:**
decisioni d'imposizione all'esportazione originali.
 - **e-dec Esportazione / e-dec Esportazione web:**
se il codice a barre non è integrato nell'elenco dettagliato, occorre presentare le stampe in forma cartacea delle relative decisioni d'imposizione.

Se le decisioni d'imposizione non contengono tutte le indicazioni necessarie per identificare le merci esportate, occorre allegarvi i rispettivi bollettini di consegna e le fatture.

- Ricette (con indicazioni minime secondo l'esempio dell'appendice II).
A fini di controllo, in qualsiasi momento l'AFD può richiedere le ricette di fabbricazione classificate in modo completo.

6.2 Quantità dei prodotti di base aventi diritto

Danno diritto ai contributi le quantità dei prodotti di base necessari per la fabbricazione del prodotto trasformato esportato. Tali quantità sono stabilite in base alla loro percentuale nel prodotto esportato conformemente alla ricetta di fabbricazione.

Se nell'ambito della fabbricazione si verificano perdite comprovatamente dovute a evaporazione, il fabbricante può rivendicare il contributo all'esportazione e la restituzione del dazio secondo le quantità percentuali di prodotti di base contenute nel prodotto trasformato esportato.

Se, invece, durante la fabbricazione non si verifica alcuna perdita derivante dall'evaporazione o se il fabbricante rinuncia a tenerne conto, i contributi all'esportazione e le restituzioni del dazio si calcolano secondo la percentuale dei prodotti di base impiegati (pesatura a freddo, partita).

6.3 Quantità dei prodotti di basi non aventi diritto

6.3.1 Miscugli di prodotti di base importati

Non hanno diritto ai contributi i prodotti di base contenuti in miscugli o semilavorati importati, che non rientrano nei capitoli 4 e 11 della [tariffa doganale](#)⁹.

6.3.2 Perdite di fabbricazione

Le perdite di fabbricazione non derivanti dall'evaporazione (briciole, grumi, rottura/rework, perdite dovute all'imballaggio ecc.) devono essere incluse nel peso del prodotto ottenuto. Su tali quantità non sono concessi né contributi all'esportazione né restituzioni del dazio.

I prodotti di base con diritto al contributo o alla restituzione che si trovano nei cascami di fabbricazione e che sono ricondotti al processo di fabbricazione (rework) sono equiparati ai prodotti di base aggiunti direttamente.

⁹ RS 632.10 allegato

6.4 Termini

6.4.1 Contributi all'esportazione

Le domande per i contributi all'esportazione devono essere presentate entro i seguenti termini:

- a) per le esportazioni effettuate tra il mese di dicembre dell'anno precedente e il mese di giugno dell'anno in corso: 15 agosto dell'anno in corso;
- b) per le esportazioni effettuate tra i mesi di luglio e di novembre dell'anno in corso: 31 dicembre dell'anno in corso.

Le esportazioni in transito da DDA, punti franchi o depositi doganali in un Paese dell'UE verso uno Stato non appartenente all'UE devono essere notificate alla DGD in vista della restituzione della differenza (UE-altri Paesi), entro 6 mesi dall'esportazione. Oltre alle indicazioni secondo l'elenco dettagliato (punto 6.1), occorre indicare la data o il mese dell'esportazione. La DGD può richiedere ulteriori prove.

Le domande non presentate entro i termini non danno diritto ai contributi all'esportazione.

6.4.2 Regime di restituzione speciale del perfezionamento attivo

Le domande per la restituzione del dazio nel traffico di perfezionamento devono essere presentate entro 13 mesi dall'esportazione della merce. Esse possono comprendere le esportazioni effettuate durante un periodo da 1 a 12 mesi.

7 Impegni del fabbricante della merce

7.1 Controlli della fabbricazione

Il fabbricante deve tenere un controllo della fabbricazione. I documenti concernenti la fabbricazione devono contenere almeno le seguenti indicazioni:

- designazione del prodotto fabbricato;
- composizione del prodotto, segnatamente genere e peso dei prodotti di base impiegati, peso del prodotto ottenuto;
- genere e peso delle perdite di fabbricazione (compresa l'evaporazione);
- data di fabbricazione;
- firma della persona responsabile della fabbricazione.

Tali documenti vanno presentati su richiesta dell'AFD. A scopo di analisi, essa può chiedere campioni delle merci nel loro imballaggio originale.

7.2 Impiego di materiale di partenza fabbricato da un'altra ditta svizzera

Se vengono fatti valere contributi per prodotti di base fabbricati da un fabbricante svizzero diverso dal richiedente, il fabbricante originario deve confermare o mettere a disposizione del richiedente quanto segue:

- dichiarazione di osservanza degli impegni di cui al punto 7 del presente documento;
- consenso che l'AFD può effettuare, in qualsiasi momento, controlli nella ditta conformemente al punto 9 del presente documento;
- composizione dei materiali di partenza.

7.3 Custodia dei documenti giustificativi

Il fabbricante deve custodire per almeno cinque anni la contabilità delle merci e quella finanziaria nonché tutti i documenti importanti concernenti la fabbricazione e altri giustificativi rilevanti come fatture di acquisti dei prodotti di base o per merci esportate.

I dati e i documenti possono essere custoditi in forma cartacea, su supporto elettronico o equivalente. Il fabbricante deve poter rendere leggibili o valutabili elettronicamente dati e documenti in maniera intatta e completa senza ritardi ingiustificati.

7.4 Reimportazione di merci aventi diritto ai contributi (merci di ritorno)

7.4.1 Merci per le quali sono stati versati esclusivamente contributi all'esportazione

La reimportazione di merci per le quali sono stati pagati i contributi all'esportazione deve essere notificata alla DGD al momento della reimportazione o al più tardi con il conteggio successivo aggiungendo le seguenti indicazioni:

- decisione d'imposizione all'importazione;
- decisione d'imposizione all'esportazione;
- designazione della merce, numero dell'articolo, peso effettivo delle merci reimportate, nonché genere, quantità e percentuali dei prodotti di base aventi diritto.

I contributi all'esportazione pagati sono restituiti o conteggiati nello stesso anno di calcolo con la successiva domanda degli stessi.

7.4.2 Merci per le quali è avvenuta una restituzione nel traffico di perfezionamento speciale (anche con contributi all'esportazione)

Le merci che contengono parti provenienti dal regime del perfezionamento attivo e che, per un determinato motivo, vengono reimportate in Svizzera dopo l'esportazione non valgono come merci svizzere di ritorno ai sensi dell'articolo 10 LD.

Le merci vanno imposte per l'immissione in libera pratica. Entro 60 giorni dall'imposizione, il fabbricante può presentare alla DGD una richiesta di ammissione in franchigia di dazio (ad eccezione dei contributi versati in seguito all'esportazione).

8 Prove lacunose

Se dovesse risultare che le condizioni per il pagamento di contributi all'esportazione o delle restituzioni del dazio non sono adempiute, o solo parzialmente, si rifiuta in misura corrispondente il pagamento dei contributi o si esige la restituzione dell'importo versato a torto.

9 Controlli a domicilio; infrazioni

L'AFD è autorizzata a effettuare, in qualsiasi momento e senza preavviso, controlli aziendali presso il domicilio di addetti alla trasformazione di prodotti di base aventi diritto. Essa può effettuare controlli fisici riguardanti genere, quantità e composizione delle merci, richiedere tutte le informazioni necessarie nonché esaminare dati, documenti, sistemi e informazioni importanti che potrebbero rivestire una certa importanza ai fini dell'esecuzione della legislazione concernente i contributi all'esportazione e il regime di restituzione speciale nel traffico di perfezionamento attivo.

Nell'ambito dei controlli effettuati a domicilio, il personale delle ditte controllate deve collaborare secondo le indicazioni del personale doganale.

Le infrazioni constatate al domicilio o altrove sono perseguite secondo la [legge federale sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati](#)¹⁰ o la [LD](#)¹¹.

10 Richiesta di moduli

I moduli menzionati nelle presenti istruzioni sono disponibili nel sito Internet dell'AFD (www.ezv.admin.ch > Informazioni doganali per ditte > Esenzioni, agevolazioni, preferenze doganali e contributi all'esportazione > Esportazione dalla Svizzera > [Contributi all'esportazione](#)).

¹⁰ RS 632.111.72

¹¹ RS 631.0

Appendice I

Prodotti di base aventi diritto ai contributi

Prodotti di base	Voci della tariffa doganale ¹²	Indicazioni supplementari per la domanda di conteggio
Latte fresco Crema fresca Latte scremato in polvere Latte intero in polvere Panna in polvere Latte condensato e latte scremato condensato	0401. 2010 2090 0401. 5020 0402. 1000 0402. 2111 2119 0402. 2120 0402. 9110 9910	Tenore di grasso di latte e proteine del latte, espresso in percentuale.
Burro	0405. 1011 1019 1091 1099 9010 9090	Varietà di burro impiegate (p. es. burro speciale, burro da cucina, burro fuso e sue frazioni ecc.) nonché tenore di grasso di latte e proteine del latte, espresso in percentuale.
Farine di frumento (grano), segala e frumento segalato/altri prodotti della macinazione di questi cereali panificabili Germi di frumento e (grano), segala, frumento segalato	1101. 0043 0048 1102. 9044 1103. 1199 1919 1104. 1919 2913 / 2918 3089	Varietà di cereali e tipo di prodotto della macinazione.

¹² RS 632.10 allegato

Appendice II

Designazione dell'articolo:	
N. articolo:	
N. ricetta:	
Voce di tariffa:	

Materia prima impiegata	Regime¹³	Tenore di grasso di latte in %	Proteine del latte in %	Pesatura a freddo in kg	Pesatura a freddo rispetto alla pesatura in %	Pesatura a freddo rispetto al rendimento in %
Altri ingredienti (non aventi diritto ai contributi/nessun TP):						
Peso a freddo						
Perdite dovute alla cottura e all'evaporazione						
Rendimento (prima della deduzione delle perdite dovute a rotture e materiale)						

Ricetta valida dal:		
Sostituisce la ricetta:		
Ditta, persona competente, firma		

¹³ 1= contributi all'esportazione; 2= TP particolare; 3= TP ordinario

Appendice III



Esempio di un conteggio dettagliato con codice a barre per rivendicare i contributi all'esportazione nel quadro del traffico di perfezionamento

Nome della ditta: **Muster AG, 3000 Berna**

Esportazione verso **EU**

Periodo di conteggio:

01.06.2012 – 30.06.2012

Data esportazione secondo decisione di imposizione	N. d'identificazione/ codice a barre	Paese di destinazione	N. articolo	Designazione dell'articolo	Peso netto	Prodotti di base aventi diritto	Voci della tariffa	Percentuale (%) nel prodotto finito	Peso in kg	
15.06.2012	 12CHEE000080239931 0990013093	DE	15775	Cioccolata "Milki" 120 g	300.0	Zucchero cristallizzato	1701.9999	25.0	75.0	
							Latte intero in polvere 26/25	0402.2111	10.0	30.0
			22551	Biscotti Truffes 200 g	200.0	Farina di frumento	1101.0048	62.0	124.0	
							Zucchero cristallizzato	1701.9999	12.0	24.0
				Margarina vegetale	1512.1918	10.0	20.0			
19.06.2012	 12CHEE000080825962 0990013128	IT	124445	Cioccolata Deluxe 100 g	300.0	Zucchero cristallizzato	1701.9999	25.0	75.0	
							Latte intero in polvere 26/25	0402.2111	10.0	30.0
			366625	Biscotti Japonais 250 g	200.0	Farina di frumento	1101.0048	62.0	124.0	
							Zucchero cristallizzato	1701.9999	12.0	24.0
							Margarina vegetale	1512.1918	10.0	20.0
			522364	Alimenti per bambini Mini 250 g	150.0	Latte scremato in polvere 0,5/3	0402.1000	44.0	66.0	
							Farina di frumento	1101.0048	5.0	7.5
			522447	Alimenti per bambini KIDI 500 g	150.0	Latte scremato in polvere 0,5/3	0402.1000	44.0	66.0	
				Farina di frumento	1101.0048	5.0	7.5			
Attenzione!										
<ul style="list-style-type: none"> ■ Elencare le esportazioni secondo la data d'esportazione (data accettazione) ■ Menzionare lo stesso codice a barre al massimo una volta ■ Allestire liste separate per le esportazioni verso l'UE e per quelle verso altri Paesi ■ Riassumere i prodotti di base aventi diritto ■ Allegare al conteggio i relativi BC e le fatture se sulla DE non figurano tutti i dati necessari relativi agli articoli. 										
						Zucchero cristallizzato			198.0	
						Latte intero in polvere 26/25			60.0	
						Farina di frumento			263.0	
						Margarina vegetale			40.0	
						Latte scremato in polvere 0,5/3			132.0	